

Parere n. 10  
del 26/7/2011

Al Direttore Generale per  
l'Università, lo Studente  
ed il Diritto allo studio  
universitario del Ministero  
Istruzione, Università e  
Ricerca

OGGETTO: Applicazione Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 24, comma 5

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 26 luglio 2011

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

VISTO l'art. 24, c. 3 lett. b) e c. 5 della legge 240/2010;

VISTO lo schema di Decreto Ministeriale riguardante i criteri per la valutazione dei ricercatori titolari di contratto;

VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per l'Università, lo Studente ed il Diritto allo studio universitario – Uff. I – prot. 148 del 29 aprile 2011, relativa a quanto in oggetto;

#### FORMULA IL SEGUENTE PARERE

1. Lo schema di Decreto esaminato definisce i criteri nell'ambito dei quali gli Atenei, con proprio regolamento, individuano gli standard qualitativi della valutazione prevista per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240 del 30 dicembre 2010, che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo dei professori.
2. L'ANVUR ritiene che, essendo i candidati alla valutazione già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato, gli Atenei dovrebbero utilizzare criteri diversi, per oggetto e ampiezza, rispetto alla valutazione delle attività didattiche e scientifiche.
3. Per quanto attiene all'attività didattica, l'ANVUR propone di sostituire l'articolo 2 dello schema di decreto in oggetto con il seguente:

**Art. 2**

*(Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti)*

*1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università, con i regolamenti di cui all'articolo 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:*

- a. numero di moduli/corsi affidati e tenuti;*
- b. esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/ corsi affidati e tenuti;*
- c. partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;*
- d. quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.*

4. Per quanto attiene all'attività di ricerca, la valutazione dovrebbe concentrarsi sui seguenti aspetti, non compresi nella valutazione effettuata dalle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale:

- a. la valutazione dell'attività scientifica sviluppata nel periodo che intercorre dalla data del bando per l'abilitazione scientifica nazionale conseguita dal candidato al momento della valutazione di cui all'oggetto, in modo da verificare la continuità e la qualità della produzione scientifica;
- b. la valutazione della congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze dell'Ateneo.

5. Nella valutazione di cui al punto a. del comma precedente, gli Atenei dovranno utilizzare criteri e parametri almeno in linea con quelli previsti dai regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 240 del 30 dicembre 2010.

IL SEGRETARIO  
(prof.ssa Luisa Ribolzi)

IL PRESIDENTE  
(prof. Stefano Fantoni)